

**Mantova 05.12.08**

Oggetto : **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO “ANTI-CRISI” (D.L. 29.11.08 N. 185)**

Di seguito si esaminano le principali novità del DL 29.11.2008, n. 185, contenente *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*.

Il Decreto è stato pubblicato sul S.O. n. 263 alla GU 29.11.2008, n. 280 ed è **entrato in vigore** il giorno stesso della pubblicazione, ossia il **29.11.2008**.

**BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1)**

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico ex art. 12, TUIR) a basso reddito, è riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti residenti qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente una o più delle seguenti categorie di reddito previste dal TUIR:

**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE** di cui all'art. 49, comma 1

**REDDITI DI PENSIONE** di cui all'art. 49, comma 2

**TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE** ex art. 50, comma 1 ed in particolare:

- lett. a) → compensi percepiti dai **soci di cooperative di produzione e lavoro**;
- lett. c-bis) → compensi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto**;
- lett. d) → remunerazioni dei **sacerdoti**;
- lett. l) → compensi per **lavori socialmente utili**;
- lett. i) **limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge** in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, comma 1, lett. c);

**TALUNI REDDITI DIVERSI** di cui all'art. 67, comma 1 ed in particolare:

- lett. i) redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- lett. l) limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente da parte di soggetti a carico del richiedente ovvero da parte del coniuge anche se non a carico

**REDDITI FONDIARI** di cui all'art. 25 di ammontare non superiore ad € 2.500 **esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati**

L'ammontare del bonus è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare ed all'ammontare del “reddito complessivo familiare” (dato dalla somma del reddito complessivo di cui all'art. 8, TUIR di ciascun componente) come di seguito illustrato:

**REDDITO COMPLESSIVO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE AMMONTARE BONUS:**

- titolari di pensione e reddito complessivo non superiore ad € 15.000 Unico componente: **€ 200**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000 2 componenti: **€ 300**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 17.000 3 componenti: **€ 450**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000 4 componenti: **€ 500**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 20.000 5 componenti: **€ 600**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 22.000 più di 5 componenti: **€ 1.000**

- reddito familiare complessivo non superiore ad € 35.000 con componenti portatori di handicap, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR: **€ 1.000**

Il bonus così individuato:

\_ è attribuito ad uno solo dei componenti il nucleo familiare;

\_ non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l'ottenimento della cosiddetta "social card" di cui all'art. 81, comma 32, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;

\_ è erogato dal sostituto d'imposta che il soggetto interessato indica nella richiesta per l'ottenimento del bonus;

\_ è riconosciuto ai soggetti che, soddisfacendo i requisiti sopra illustrati, presentano apposita richiesta al proprio sostituto d'imposta:

**À entro il 31.1.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;

**À entro il 31.3.2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.

A tal fine è prevista a breve la predisposizione di un apposito modello;

\_ è erogato dal sostituto d'imposta che ha ricevuto la richiesta di cui sopra:

**À entro il mese di febbraio e marzo 2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;

**À entro il mese di aprile e maggio 2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.

Il sostituto d'imposta eroga il bonus rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e **nel limite del monte ritenute e contributi** disponibile a febbraio 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2007) ovvero ad aprile 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2008).

Il sostituto d'imposta può "recuperare" le somme erogate attraverso la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dal primo giorno successivo a quello di erogazione, dovrà darne indicazione nel mod. 770 e dovrà trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le richieste ricevute con i relativi importi entro il 30.4.2009 (per i bonus spettanti in base alle condizioni 2007) ovvero il 30.6.2009 (per i bonus spettanti in base alle condizioni 2008);

\_ in tutti i casi in cui, soddisfacendo le condizioni, il **bonus non è erogato dal sostituto d'imposta**, l'apposita **richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate**:

**À entro il 31.3.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2007;

**À entro il 30.6.2009** da parte dei **soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** se il bonus è richiesto in base alle **condizioni esistenti nel 2008**. I soggetti che sono **tenuti alla presentazione della dichiarazione** e intendono richiedere il bonus in base alle **condizioni esistenti nel 2008** ne faranno richiesta **con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008**.

I soggetti che dovessero percepire il beneficio non spettate, dovranno provvedere alla restituzione dello stesso entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla dichiarazione.

I sostituti d'imposta sono tenuti a **conservare le autocertificazioni** ricevute dai soggetti che hanno fatto richiesta del bonus **per 3 anni**.

#### **DETASSAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (art. 5)**

È **prorogato per il periodo 1.1 – 31.12.2009** l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di "**premi produzione**" introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008. Tale tassazione trova applicazione:

su un **importo massimo complessivo lordo di €6.000;**

con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che **nel 2008** hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad €35.000**, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 ad imposta sostitutiva in osservanza del citato art. 2, DL n. 93/2008 (premi e straordinari). L'imposta sostitutiva è **applicata dal datore di lavoro**. Nei casi in cui il sostituto che deve applicare l'imposta sostitutiva nel 2009 non è quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi 2008 (mod. CUD 2009) spetta al lavoratore comunicare per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente 2008.

Non è prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

#### **DEDUCIBILITÀ IRAP AI FINI REDDITUALI (art. 6)**

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in deduzione la quota del **10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

La misura forfetaria del 10% è riferibile all'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale). Ancorché la rubrica dell'art. 6 del Decreto in esame faccia riferimento alla deduzione dell'IRAP dall'IRES, il testo normativo fa riferimento anche all'IRAP determinata da parte delle imprese individuali e società di persone, banche, assicurazioni, nonché da parte dei lavoratori autonomi. La parziale deducibilità:

φ si estende a tutti i soggetti passivi IRAP e pertanto interessa anche l'IRPEF delle imprese individuali, dei lavoratori autonomi e dei soci di società personali;

φ va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa.

Tale disposizione è stata adottata dal Governo in previsione di un giudizio sfavorevole per l'Erario da parte della Corte costituzionale in merito alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte sui redditi. Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP.

Per il recupero delle maggiori imposte sui redditi già versate sono previste due modalità differenti:

φ per coloro che **alla data del 29.11.2008 hanno già presentato istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 38, DPR n. 602/73 per le maggiori imposte IRPEF/IRES riferite alla quota di IRAP relativa agli interessi passivi e alle spese del personale verrà disposto il rimborso entro limiti di spesa prefissati dal comma 4;

φ per coloro i quali **alla data del 29.11.2008 non hanno presentato l'istanza di rimborso** (presumibilmente si tratta della maggioranza dei contribuenti) è previsto il diritto al rimborso previa presentazione di un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell'istanza, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.

In entrambi i casi il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il **10% dell'IRAP** dell'anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, **costituisce il limite dell'importo rimborsabile per ciascuna annualità.**

#### **ESIGIBILITÀ DIFFERITA DELL'IVA (art. 7)**

Per gli **anni solari 2009, 2010 e 2011** è prevista l'applicazione della "**esigibilità differita**" dell'IVA ex art. 6, comma 5, secondo periodo, DPR n. 633/72 anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione**, con **esclusione**:

À delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA**;

À delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Conseguentemente, va evidenziato che l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (pagamento).

L'art. 7 in esame prevede tuttavia che, **decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione**, l'imposta diviene **comunque esigibile** a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura relativa alla cessione/prestazione dovrà riportare l'**apposita annotazione**, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dall'art. 6, comma 5, primo periodo, DPR n. 633/72.

N.B. In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE** a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale** fisserà il **volume d'affari al di sotto del quale** i soggetti potranno beneficiare della stessa.

crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali è previsto che **gli studi di settore possano essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che potrà essere emanato, in deroga alla disposizione dell'art. 1, comma 1, DPR n. 195/99, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

#### **RIDUZIONE ACCONTO IRES ED IRAP (art. 10)**

È disposta la riduzione dell'acconto 2008 nella misura del 3%, applicabile esclusivamente dai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e non commerciali) con riferimento all'acconto IRES e IRAP (Informativa SEAC 2.12.2008, n. 279).

Per coloro che hanno già versato l'acconto senza riduzione, è riconosciuto un credito d'imposta per un importo pari al 3%, da utilizzare in compensazione nel mod. F24. È tuttavia previsto che, con un apposito DPCM, saranno stabiliti il termine e le modalità per il versamento, entro fine anno, di quanto non corrisposto per effetto della riduzione.

#### **RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE DI VALORI CONTABILI (art. 15)**

Nei commi da 1 a 9 sono previste disposizioni di riallineamento dei valori riservate ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I successivi commi, di seguito esaminati, risultano applicabili anche ai soggetti non IAS.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI**

Nei commi da 10 a 12 sono introdotte ulteriori disposizioni per il riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate negli artt. 172, 173 e 176, TUIR, oltre a quelle già introdotte con la Finanziaria 2008.

In caso di maggiori valori attribuiti **all'avviamento, ai marchi d'impresa o ad altre immobilizzazioni immateriali** è possibile, applicando l'imposta sostitutiva del 16%, la deduzione dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi d'impresa in quote non superiori a 1/9, anziché a 1/18.

Tale novità rende più conveniente la disciplina del riallineamento per tali beni che frequentemente emergono nelle operazioni di aggregazione aziendale. È inoltre possibile effettuare il riallineamento anche di altri beni, quali ad esempio i crediti, mediante il pagamento delle imposte in misura ordinaria (27,5% per l'IRES e 3,9% per l'IRAP) da determinare in maniera separata rispetto all'imponibile ordinario.

### **DEROGA AI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE**

I commi da 13 a 15 consentono di derogare ai criteri di valutazione delle attività finanziarie per tenere conto delle situazioni di eccezionale turbolenza dei mercati.

Si consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, continuando a valutarli al valore risultante dall'ultimo bilancio (ad esempio, bilancio al 31.12.2007).

### **RIVALUTAZIONE IMMOBILI**

Infine, nei commi da 16 a 23 è introdotta una **disciplina facoltativa di rivalutazione dei beni**

**immobili** riservata alle società di capitali, enti commerciali, snc e sas **che non adottano i principi contabili internazionali.**

La rivalutazione, che ha per oggetto i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, va effettuata nel bilancio 2008 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Le categorie omogenee sono individuate nei beni ammortizzabili e in quelli non ammortizzabili, ossia gli immobili civili.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È previsto l'affrancamento di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

La rivalutazione comporta il versamento di un'imposta sostitutiva, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura:

φ del 10% per gli immobili ammortizzabili;

φ del 7% per gli immobili civili.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l'eventuale affrancamento delle riserve vanno versate alternativamente in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui è effettuata la rivalutazione o in 3 rate annuali, sempre entro il termine di versamento delle imposte a saldo con corresponsione degli interessi nella misura del 3% annuo.

## **RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE E RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16)**

È disposta, attraverso l'abrogazione delle relative disposizioni normative, la soppressione dei seguenti adempimenti:

φ invio telematico dei corrispettivi previsto dall'art. 37, commi da 33 a 37-ter, DL n. 223/2006;

φ obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000 previsto dall'art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007;

φ obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall'art. 1, commi da 363 a 366, Finanziaria 2008.

### **RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Attraverso la modifica alle misure di riduzione delle sanzioni contenute nell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 sono notevolmente ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso.

Le citate riduzioni sono collegate all'introduzione di nuovi istituti deflattivi del contenzioso quali la definizione dei PVC e degli inviti al contraddittorio.

La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse e alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

#### **Riduzione a partire dal 29.11.2008:**

- per omessa dichiarazione lett. a): da 1/8 ad 1/12;
- per tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo") lett. b): da 1/5 ad 1/10;
- per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve") lett. c): da 1/8 ad 1/12.

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%:

- passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni;**
- dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.**

Con riferimento alla maggior parte delle violazioni sostanziali, nelle quali la sanzione edittale minima è prevista in misura pari al 100%, la sanzione ridotta passa dal 20% al **10% dell'imposta non versata.**

Si ritiene che la nuova misura ridotta possa trovare applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

### **OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER TALUNI SOGGETTI**

È previsto l'obbligo per le **società** di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. In tal caso i **professionisti** sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2009.

### **ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO**

Modificando l'art. 5, D.Lgs. n. 218/97 il Decreto in esame prevede:

**À** l'integrazione del contenuto dell'invito al contraddittorio inviato dall'Ufficio al contribuente, che deve ora contenere anche l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché dei motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, oltre che dei periodi di imposta suscettibili di accertamento e del giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

**À** la possibilità per il contribuente di **prestare adesione al contenuto dell'invito**, con **riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo**, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, **entro il 15° giorno antecedente** alla data fissata per il contraddittorio:

– effettuare **la comunicazione all'Ufficio**, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;

– **versare le somme dovute.**

Tale possibilità non è ammessa con riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non è stata prestata adesione, con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

Le novità in esame si applicano agli **inviti al contraddittorio emessi dall'1.1.2009.**

### **LIMITAZIONI ALL'ACCERTAMENTO PRESUNTIVO E STUDI DI SETTORE**

Nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio **riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore** relativi al periodo d'imposta 2006 e successivi **non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici** ex art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, DPR n. 633/72.

Tale "agevolazione" è applicabile **al sussistere delle medesime condizioni richieste per la fruizione del c.d. "premio di congruità"** per gli studi di settore, ossia:

**À** l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;

**À** soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all'annualità interessata dall'invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l'incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.

#### **CONTROLLI NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI**

Nei confronti delle imprese di grandi dimensioni (volume d'affari/ricavi non inferiori a € 300.000.000) il **controllo sostanziale** sulle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA sarà effettuato **entro l'anno successivo a quello di presentazione.**

#### **UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI D'IMPOSTA**

Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione, sono state introdotte alcune disposizioni che consentono all'Amministrazione finanziaria maggiori controlli sull'effettiva sussistenza e sul corretto utilizzo dei crediti compensati. In particolare:

**À** è previsto l'ampliamento del termine entro il quale l'Ufficio può provvedere alla notifica dell'atto di recupero di **crediti inesistenti utilizzati in compensazione**, che ora può essere effettuata **entro il 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello in cui è avvenuto l'utilizzo;

**À** la **sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti** è fissata nella misura compresa tra il **100% e il 200% dei crediti** stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.

#### **DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10)**

Confermando la possibilità di usufruire della **detrazione del 55%** per le **spese sostenute entro il 31.12.2010** relative ad interventi di **riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, con le modalità applicative previste dal DM 19.2.2007 e dalle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008, è stabilito che:

\_ per le **spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010** (tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, un'**apposita istanza** (il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate) a seguito della quale, **entro 30 giorni dalla ricezione**, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza **alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione.**

Detta istanza ha lo scopo di consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato previsti per ciascun periodo d'imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio. **Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevano esplicita comunicazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, **l'istanza è da ritenersi rifiutata** (applicazione del c.d. "silenzio – rifiuto");

\_ i soggetti interessati devono presentare la citata istanza:

- nel periodo compreso **tra il 15.1.2009 ed il 27.2.2009** per le **spese sostenute nel 2008**;
- nel periodo compreso **tra il 1.6 ed il 31.12** di ciascun anno per le **spese sostenute nel 2009 e 2010**;

\_ le persone fisiche che hanno sostenuto le spese in esame nel 2008 e non presentano la citata istanza ovvero ottengono il diniego dell'istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

#### **QUESTO PROVVEDIMENTO E' SOGGETTO A MODICHE**

##### **ENTI ASSOCIATIVI (art. 30)**

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, TUIR e dall'art. 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed Enti non commerciali viene **subordinato alla trasmissione**, all'Agenzia delle Entrate, **dei dati e delle notizie rilevanti**, da effettuarsi tramite un apposito modello che dovrà essere approvato entro il 31.1.2009, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le medesime informazioni devono essere fornite anche:

φ dalle associazioni già costituite al 29.11.2008, secondo le modalità e i termini che saranno fissati con il predetto Provvedimento;

φ dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, Legge n. 289/2002.

È inoltre prevista l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97 (applicabili alle ONLUS) alle **associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali** individuate dal Decreto 25.5.95 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

##### **RISCOSSIONE (art. 32) CONCORDATO PREVENTIVO E DEBITI FISCALI / CONTRIBUTIVI**

Modificando l'art. 182-ter della Legge fallimentare, il Decreto in esame prevede che nell'ambito del concordato preventivo il debitore, nel piano di ammissione al concordato ex art. 160, L.F.:

**A** può **proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei contributi previdenziali**, oltre che dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria;

**À** con riguardo all'**IVA**, può proporre **esclusivamente la dilazione di pagamento**; è quindi esclusa la possibilità di pagamento parziale.

### **RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO E CONDONI FISCALI**

È previsto un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei **contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali** previsti dalla Legge n. 289/2002 e **non hanno provveduto al versamento delle somme dovute.**

Infatti, per le somme iscritte a ruolo:

**À** è ridotto da € 8.000 a € 5.000 l'importo del debito il cui superamento consente all'Agente della riscossione di procedere all'espropriazione immobiliare ex art. 76, comma 1, DPR n. 602/73;

**À** l'espropriazione immobiliare può essere effettuata, anche qualora l'importo del debito non sia superiore al 5% del valore dell'immobile, senza preventiva iscrizione di ipoteca sullo stesso. Inoltre, in caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione può accedere ai dati relativi ai rapporti finanziari del contribuente, compresi quelli riferiti ai conti correnti e postali.